

**DISTRETTO DI LUINO
PIANO SOCIALE DI ZONA 2009-2011**

**CRITERI PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIBILITA' AL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI EX L.162/98**

La legge 162 del 1998 promuove, come è noto, la realizzazione di “misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” che consentano alle stesse ed alle loro reti familiari di essere supportate nei percorsi di cura, socializzazione ed emancipazione possibile.

Tali interventi di natura progettuale e connotati da forte, imprescindibile personalizzazione degli stessi, sono rivolti prioritariamente, anche se non esclusivamente, a persone disabili adulte e possono essere realizzati in una delle forme o tipologie (di seguito elencate) a suo tempo definite dal legislatore regionale.

Per quanto concerne la sostenibilità economica dei progetti attuati, il loro cofinanziamento - secondo criteri e modalità definite dal programmatore locale - è posto direttamente a carico del Piano di Zona, mediante risorse economiche individuate all'interno del budget unico distrettuale in cui di fatto è confluito il finanziamento prima destinato alle cosiddette “leggi di settore”.

1. IN ORDINE ALLA TIPOLOGIA:

Riaffermata la peculiare caratteristica della personalizzazione degli interventi e fatta salva la possibilità che la Regione Lombardia emani direttive recanti indicazioni operative diverse da quelle sino ad ora attuate, viene mantenuta, anche per l'anno 2011, la possibilità da parte dei soggetti attuatori di presentare progetti per accedere al cofinanziamento rispetto a tutte le tipologie previste che risultano così confermate:

- **tipologia A:** interventi individuali di assistenza domiciliare, anche educativa, presso la dimora familiare o in alloggi protetti o nelle convivenze assistite, da realizzarsi sia in forma diretta sia in forma indiretta;
- **tipologia B:** percorsi individuali di accompagnamento verso forme di emancipazione riguardanti la persona disabile e la sua famiglia, da realizzarsi sia con modalità diretta sia con modalità indiretta e comunque con esclusione di interventi che si connotino come mero pagamento di eventuali rette per la frequenza anche temporanea di servizi diurni. Gli interventi afferenti a questa tipologia, realizzati mediante frequenza anche temporanea di Servizi Diurni, dovranno rispondere a bisogni specifici e personalizzati del destinatario che dovrà essere preso in carico individualmente anche in situazione di eventuale partecipazione a gruppi di attività organizzati dal Servizio Diurno;
- **tipologia C:** interventi di sollievo alle famiglie realizzati mediante l'accoglienza temporanea della persona disabile presso strutture residenziali, anche di tipo alberghiero;
- **tipologia D:** interventi individuali di effettivo “avvicinamento alla residenzialità” (con esclusione, quindi, di interventi finalizzati all'assunzione di oneri economici, anche in compartecipazione, che consentano il pagamento di rette in situazioni di ricovero);

3° annualità Pdz - ANNO 2011

- **tipologia E:** prestazioni assistenziali aggiuntive rese all'interno di comunità alloggio.

Qualora il soggetto attuatore presentasse progetti di intervento a valere sullo stesso destinatario ma con tipologia realizzativa diversa da quella ritenuta ammissibile l'anno precedente (es: progetto di tipo B transitato nella tipologia A), lo stesso soggetto attuatore dovrà fornire, per iscritto, completa ed esaustiva motivazione. Comunque, l'eventuale transito da una tipologia di intervento all'altra sarà considerata in continuità rispetto all'individuazione dei tetti per l'ammissibilità al cofinanziamento distrettuale, per cui si terrà conto delle precedenti annualità di intervento in una data tipologia per individuare l'annualità di riferimento ai fini della determinazione del tetto economico nella nuova tipologia qualora il progetto venga ritenuto ammissibile al cofinanziamento distrettuale.

2. IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEI LIMITI DI SPESA ("TETTI") AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI AL CO-FINANZIAMENTO DISTRETTUALE, VIENE ADOTTATA LA SEGUENTE MODULAZIONE DEGLI STESSI RIFERITA ALLA TIPOLOGIA DEI PROGETTI PROPOSTI E REALIZZATI:

TETTO ECONOMICO PER L'AMMISSIBILITA'				
TIPOLOGIA	PROGETTI ATTUAZIONE 1° ANNO	PROGETTI CONSOLIDATI ATTUAZIONE 2°, 3° E 4° ANNO	PROGETTI CONSOLIDATI ATTUAZIONE DAL 5° ANNO	IL TETTO ECONOMICO PER L'AMMISSIBILITA' E' INCREMENTATO DI €2.000,00 PER OGNI ANNUALITA' D'INTERVENTO SE L' INTENSITA' ASSISTENZIALE E' > DI N° ORE SETTIMANALI 20
	€	€	€	
A	12.000	10.000	8.000	

TETTO ECONOMICO PER L'AMMISSIBILITA'			
TIPOLOGIA	I ANNO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO:	II ANNO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	III ANNO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
	€	€	€
B	8.000	7.000	6.000

3° annualità Pdz - ANNO 2011

TETTO ECONOMICO PER L'AMMISSIBILITA'	
TIPOLOGIA	PERMANENTE €
C	4.000

TETTO ECONOMICO PER L'AMMISSIBILITA'		
TIPOLOGIA	I ANNO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO €	II ANNO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO (PER INTERVENTI IN CONTINUITA' CON IL I ANNO D'ATTUAZIONE E COMUNQUE PER NON PIU' DI N° 12 MESI A PARTIRE DALLA DATA DI ATTIVAZIONE DEL PROGETTO) €
D	8.000	4.000

TETTO ECONOMICO PER L'AMMISSIBILITA'	
TIPOLOGIA	PERMANENTE €
E	4.000

3. IN ORDINE ALLA ESCLUSIONE DALL'AMMISSIBILITÀ AL FINANZIAMENTO ED ALLE INCOMPATIBILITÀ:

Viene confermata l'**incompatibilità** già stabilita dalla Regione Lombardia fra la fruizione del Buono Sociale Disabili e l'attuazione di interventi di tipologia A ex L.162/98.

Si conferma, inoltre, l'**esclusione dall'ammissibilità** al finanziamento per quegli interventi rivolti a minori disabili che si configurino come mero sostegno scolastico od assistenza "ad personam" all'interno della frequenza scolastica, anche nelle scuole per l'infanzia.

Viene confermata la **condizione** che gli interventi di tipologia C siano caratterizzati da una effettiva e documentabile condizione di residenzialità temporanea della persona disabile.

Infine sono **esclusi dall'ammissibilità** quegli interventi riconducibili al comparto sanitario e parasanitario (es.: Assistenza Domiciliare Integrata)

3° annualità Pdz - ANNO 2011

4. IN ORDINE ALLA TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ED ALLA MODULISTICA DA ADOTTARE:

- Verrà disposta l'apertura di un **bando di partecipazione rivolto ai soggetti attuatori** entro 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
- Viene, tuttavia, mantenuta aperta la possibilità di presentare progetti anche successivamente al predetto periodo di apertura del bando. Per il finanziamento di tali progetti, se ritenuti ammissibili, viene istituito, all'interno dello stanziamento per l'anno 2011 uno specifico **fondo di riserva** di **€ 5.000,00** che, se non utilizzato, verrà reintegrato nello stanziamento iniziale destinato al co-finanziamento, a consuntivo, degli interventi realizzati;
- Per quanto concerne la modulistica, in sede di presentazione dei progetti vengono mantenute le schede regionali già in uso, invece in relazione alla consuntivazione degli interventi si conferma l'obbligo di l'impiego della specifica modulistica approntata a livello distrettuale. Nella modulistica riferita alla presentazione dei progetti dovrà essere indicata anche l'eventuale prosecuzione per l'anno 2012 degli interventi di nuova attivazione. Nel caso di progetti attuati in continuità con annualità precedenti e fatti salvi i tetti per l'ammissibilità di cui al precedente punto 2, sarà possibile indicare solo i costi preventivi tranne che per quegli interventi che abbiano subito modifiche in ordine agli obiettivi e alle modalità attuative.

5. IN ORDINE ALLA SOTTOSCRIZIONE ED ALLA PRESENTAZIONE DEI PROTOCOLLI D'INTESA

In relazione ai progetti di tipologia A e B, realizzati in forma indiretta, dovrà essere sottoscritto specifico **Protocollo d'Intesa** fra il Comune di residenza della persona destinataria degli interventi e la famiglia (o altro soggetto giuridicamente legittimato) che si configuri, in dette tipologie d'intervento, quale "datore di lavoro" del prestatore di cure.

I Protocolli d'Intesa relativi all'attivazione di nuovi progetti dovranno essere presentati all'Ufficio di Piano entro e non oltre il 20° giorno dalla comunicazione da parte di quest'ultimo dell'ammissibilità al finanziamento del progetto stesso.

Per tutti quegli interventi di tipologia A e B in cui sia l'ente locale a configurarsi - a qualunque titolo contrattuale - quale datore di lavoro del soggetto erogatore delle prestazioni, dovrà essere comunque sottoscritto specifico "**contratto d'aiuto**" fra l'ente locale e la famiglia della persona disabile destinataria dell'intervento (o altro soggetto giuridicamente legittimato).

6. IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PRESENTATI

L'Ufficio di Piano, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura del bando pubblico, determinerà l'ammissibilità o meno al finanziamento distrettuale, dandone notizia ai soggetti attuatori. In caso di diniego dell'ammissibilità l'Ufficio fornirà motivazione scritta al soggetto proponente.

Ai fini dell'attività valutativa l'Ufficio di Piano, senza oneri a carico del Piano di Zona, potrà avvalersi dell'attività di supporto di figure professionali con riconosciute competenze nell'ambito (es: medico specialista a supporto del Centro Diurno Distrettuale) o della collaborazione di servizi specialistici pubblici operanti nel campo della disabilità.

7. CONTROLLI A CAMPIONE E VERIFICHE IN ITINERE

Al fine di garantire il rispetto della condizione di imprescindibile ed effettiva personalizzazione degli interventi di progetto derivanti dall'attuazione della legge 162/98, potranno essere disposti da parte dell'Ufficio di Piano controlli a campione per verificare l'appropriatezza delle prestazioni rese.